

CONVENZIONE

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di febbraio nella sede dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera

TRA

- l'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera (CO), codice fiscale e partita IVA 02692070135, rappresentata dal Sig. Guido Bertocchi, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Unione, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente *pro-tempore*;

E

- il Comune di Vedano Olona (VA), partita IVA 00317720126, rappresentata dall'Avv. Enrico Baroffio, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. L'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera ed il Comune di Vedano Olona con la presente convenzione consentono che l'unità cinofila interna al Gruppo di Protezione Civile di Terre di Frontiera e di Vedano Olona si riuniscano in un unico Gruppo per svolgere in collaborazione tutte le attività connesse all'addestramento dei cani da utilizzare per la ricerca di persone disperse in superficie.

ART. 2

1. Il Comune di Vedano Olona svolge le funzioni di Comune Coordinatore (o capofila) del Gruppo Cinofilo.

ART. 3

1. La presente convenzione acquista efficacia con la sottoscrizione congiunta della stessa da parte dei legali rappresentanti degli Enti convenzionati e durerà sino al 31.12.2014.

Alla sua scadenza sarà oggetto di espresso rinnovo.

ART. 4

1. Per la programmazione ed il controllo dello svolgimento coordinato delle attività di addestramento dei cani, viene costituito un comitato che risulta composto da:

- Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Vedano Olona o suo delegato;
- Coordinatore del gruppo di Protezione Civile del Comune di Vedano Olona;



- Coordinatore del gruppo di Protezione Civile dell'Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera;
- referente dell'unità Cinofila dell'Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera;
- referente dell'unità Cinofila del Comune di Vedano Olona.

2. I membri del comitato di coordinamento provvedono alla nomina di un Referente del Gruppo Cinofilo denominato "Terre di frontiera – Vedano Olona".

ART.5

1. Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente per l'esame delle problematiche inerenti l'attività cinofila e precisamente per stabilire:

- le modalità di espletamento del servizio,
- il programma di addestramenti dei cani in palestra e nel territorio,
- il programma delle esercitazioni,
- la formazione dei gruppi operativi.

2. Il comitato effettua periodicamente la verifica del livello ai attuazione della presente convenzione.

3. Il comitato può richiedere pareri consuntivi ad esperti nel campo dell'attività di addestramento e di gestione dei cani.

ART.6

1. Il gruppo di volontari dell'Unità Cinofila può svolgere la propria attività anche al di fuori dei territori facente parte l'Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera e di Vedano Olona.

2. Il gruppo di volontari dell'Unità Cinofila potrà, anche con servizi coordinati, rendersi a disposizione per interventi richiesti a livello provinciale, regionale e nazionale.

3. Per l'addestramento dei cani viene messa a disposizione dal Comune di Vedano Olona l'area sita in via Volta n. 54, segnatamente ad un campetto debitamente cintato. Inoltre, il suddetto gruppo cinofili, avrà riservato per una sera a settimana il campo da calcio ivi presente. Per ulteriori utilizzi in serate diverse da quelle stabilite dovrà essere presentata apposita richiesta onde evitare eventuali sovrapposizioni con l'utilizzo da parte di utenti terzi.

ART.7

1. Le spese inerenti le attrezzature e l'equipaggiamento in dotazione ai volontari, fanno carico ai rispettivi gruppi di appartenenza.

2. A titolo di rimborso pro-quota delle spese collettive sostenute, l'Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera erogherà al Comune di Vedano Olona, entro 30 giorni dallo scadere dell'anno di riferimento, un importo forfetariamente determinato in Euro 750,00.= (euro settecentocinquanta/00) per ciascun anno di durata della presente convenzione.

ART.8

1. La presente convenzione potrà essere modificata o dichiarata cessata con provvedimento assunto da entrambi gli Enti istituzionali.




ART.9.

1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni contenute nei regolamenti interni ai singoli gruppi di appartenenza, ovvero a quanto stabilito dalla legislazione provinciale, regionale o nazionale di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione di Comuni Lombarda
Terre di frontiera

Il Presidente
Sig. Guido Bertocchi



Comune di Veduggio Olona

Il Sindaco
Avv. Enrico Baroffio

